



COMUNICATO UFFICIALE N. 78
Stagione Sportiva 2021/2022

Si trasmettono, in allegato, i C.U. n. 276/AA e n. 277/AA della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 MAGGIO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 276/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 362 pf 21/22 adottato nei confronti del Sig. Andrea CASABONA avente oggetto la seguente condotta:

ANDREA CASABONA, Allenatore dilettante e Dirigente Accompagnatore della società U.S. Aldini SSDARL all'epoca dei fatti, in violazione dell'articolo 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 37, del Regolamento del Settore Tecnico, poiché in più occasioni ha inviato dei messaggi vocali via Whatsapp dal contenuto offensivo e denigratorio nei confronti della società U.S. Aldini e della sua dirigenza, al Sig. Gianfranco Gugliotta Dirigente Accompagnatore della società nonché genitore di uno dei ragazzi allenati dal Casabona stesso;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Andrea CASABONA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 1 (uno) mese di squalifica per il Sig. Andrea CASABONA;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 MAGGIO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 277/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 605 pf 21/22 adottato nei confronti del Sig. Valmir GASHI avente oggetto la seguente condotta:

VALMIR GASHI, calciatore tesserato per la società A.S.D. Virtus Corno all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 23 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in sede di commento di un post pubblicato sulla pagina Facebook "A tutto campo FVG" avente ad oggetto la direzione arbitrale della gara, leso l'onore, il prestigio ed il decoro propri di tale direttore di gara nonché, per l'effetto, anche quelli propri della classe arbitrale nel suo complesso intesa;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Valmir GASHI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica nelle gare di competizioni ufficiali organizzate dalle leghe per il Sig. Valmir GASHI;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 MAGGIO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina